



Roma, 28 LUG. 1967 196

Ministero dell'Industria  
e del Commercio  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE  
Servizio 3°

Intendenza di Finanza  
Reparto 2°  
ALESSANDRIA

356375  
Prot. N° 3/455 *Allegati*

Risposta al Foglio N° 2620  
del 26.3.1966  
e n. 49396 del 9.12.1966

OGGETTO Trasferimenti della titolarità delle concessioni  
per la coltivazione dei giacimenti di acque ter-  
mali "LA BOLLENTE", "VASCONE" e "CITTA' DI ACQUI",  
siti nel comune di Acqui (Alessandria) -

e, per conoscenza:

- Al Ministero dell'Interno  
Gabinetto ROMA
- Al Ministero della Difesa  
Gabinetto ROMA
- Al Ministero delle Finanze  
Direzione generale del Demanio  
ROMA
- Al Ministero delle Partecipazioni Statali - Servizio per  
gli affari economici -  
Divisione VI^ ROMA
- Al Ministero della Sanità  
Gabinetto ROMA
- Al Distretto Minerario  
Via Roma n. 222 TORINO  
(rif.f.n.149 del 5 aprile '66)
- All'Ufficio Tecnico Erariale  
ALESSANDRIA  
(rif.f.n.14623 del 14.9.'63)
- All'Ente Autonomo Gestione  
Aziende Termali  
Via Margutta n. 19 ROMA
- Al Comune di ACQUI (Alessandria)
- Alla S.p.A. "Terme di Acqui"  
Piazza Italia n. 1  
ACQUI (Alessandria)  
(rif.istanza del 14.1.1966)

/al

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta  
il N. di Protocollo e la Direzione a cui si risponde.

P. 44

Ministero Industria Commercio e Artigianato seguito nota n. .... Posi. .... del .....

- 2 -

- 1) Con decreto ministeriale 15 maggio 1935, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1935, reg. 6 Corporazioni, foglio 289, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 1° agosto 1935, venne concessa al comune di Acqui la facoltà di utilizzare:
  - a) in perpetuo, l'acqua termale della sorgente denominata "La Bollente", sita in territorio del predetto comune;
  - b) in perpetuo, l'acqua termale della sorgente denominata "Vascone", sita in territorio del predetto comune, con l'obbligo di rispettare i diritti di corso spettanti al Ministero della Guerra ed al Ministero dell'Interno, per il funzionamento dei rispettivi stabilimenti di cura, in forza dell'atto 31 dicembre 1868, rogito Spighi, registrato a Firenze il 19 gennaio 1869, reg. 24, foglio 143, numero 332;
  - c) per la durata di anni novanta, a decorrere dalla data dello stesso decreto di concessione (cioè, fino al 14 maggio 2025 compreso), le sorgenti termali nella zona denominata "Città di Acqui".
  
- 2) La legge 29 maggio 1939, n. 775, concernente provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria), ha stabilito, fra l'altro, quanto segue:
  - a) tutti i beni immobili costituenti il complesso comunale termale di Acqui, appartenenti al comune di Acqui, compresi le sorgenti minerali ed i diritti minerari, gli immobili per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, nonché la cose mobili comprese o incorporate in detti beni immobili o al servizio di questi, sono attribuiti in li-

./.

bera proprietà al Demanio dello Stato (art. 1, primo comma);

- b) tutti i cennati beni, nonchè quelli che saranno trasferiti al Demanio per effetto della stessa legge n. 775, nel loro stato di fatto e diritto, ed oltre quelli che saranno in seguito destinati dal Demanio all'incremento ed al miglioramento dell'esercizio termale, formeranno l'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato "Terme di Acqui", avente propria contabilità e proprio bilancio (art. 1, terzo comma);
- c) per quanto riflette la dotazione di acque termali minerali allo Stabilimento balneo-termale militare ed allo Stabilimento per gli indigenti, resta in vigore il rogito Spighi 31 dicembre 1868, salve le modificazioni che, per l'esercizio e la migliore efficienza dei detti stabilimenti demaniali, potranno risultare dagli accordi previsti dall'art. 10 (art. 13).

L'attribuzione in libera proprietà al Demanio dello Stato, di cui sopra, è stata regolata, in particolare, con apposita convenzione del 5 luglio 1939 e con effetto dal 1° luglio 1939 (v. Gazzetta ufficiale n. 183 del 1939).

- 3) L'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1957 ed entrata in vigore il giorno 7 febbraio 1957, ha stabilito, fra l'altro, la devoluzione alla nuova Amministrazione centrale dello Stato di tutti i compiti e di tutte le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze, per quanto si riferiva alle partecipazioni da esso gestite fino allora ed alle Aziende patrimoniali dello

Stato.

In base all'art. 1 del successivo decreto ministeriale del 20 aprile 1957, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 109 del 29 aprile 1957, la Azienda demaniale di Acqui è stata espressamente compresa fra le aziende patrimoniali dello Stato, formanti oggetto della devoluzione disposta dalla menzionata norma della legge n. 1589.

- 4) Con legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ed altri provvedimenti, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali, è stato disposto, fra l'altro, quanto segue:
- a) il ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni, aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (v. sopra), concernente: "indicazione della aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze", nonché della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque (art. 1);
  - b) le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato (art. 2, primo comma);

Ministero Industria Commerciale Artigianato seguito nota n. .... Posi. .... del .....

- 5 -

- c) il trasferimento alle predette società delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 649 (29 luglio 1960) è effettuato senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (articolo 2, secondo comma);
- d) la proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'art. 1 della legge n. 649 è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con D.P.R. 7 maggio 1958, n. 576 (art. 4, primo comma).
- 5) In adempimento della legge n. 649, il Ministero delle partecipazioni statali e la Società napoletana per le Terme di Agnano hanno costituito una società per azioni, avente la denominazione "Terme di Acqui - Società per azioni", con sede sociale in Roma, Via Margutta n. 19, e sede amministrativa in Acqui Terme, Piazza Italia n. 1, e con lo scopo di sfruttare e valorizzare il centro termale di Acqui, con l'annesso complesso patrimoniale; il predetto ministero ha conferito in capitale Lire 2.417.960.000=, pari al patrimonio dell'Azienda termale di Acqui, di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, descritto nella relazione giurata redatta dall'ing. Ernesto Massobrio (rogito del notaio dott. Sergio Lupi, Piazza S. Andrea della Valle n.6, Roma, in data 29 maggio 1961, n. 18299 di repertorio e n.1156 di raccolta, registrato a Roma, I° Ufficio atti pubblici il 15 settembre 1961, al n. 3159 mod. 71/M, serie B, mod. I, vol.288); la relazione descrittiva patrimoniale è allegata sotto la lettera "E" all'atto costitutivo; lo stesso atto costitutivo, nonché lo statuto della "Terme di Acqui S.p.A.", sono stati approvati e resi esecutori con decreto del Ministro per le parteci-

Ministero Industria Commerciale Artigianato seguito nota mt. Picardi del

- 6 -

- 6) Questo Ministero prende atto dei trasferimenti della titolarità delle concessioni minerarie in argomento, intervenuti rispettivamente, come sopra precisato, in date 1° luglio 1939, 7 febbraio 1957 e 29 maggio 1961, ed esprime il proprio nulla osta, per quanto rientra nelle sue attribuzioni istituzionali, all'annotazione delle relative variazioni in tutti i registri pubblici competenti.
- 7) Alla S.p.A. Terme di Acqui si fa presente che la sua richiesta di estensione della concessione temporanea, denominata "Città di Acqui", anche alle acque minerali non termali, contenuta nell'istanza del 14 gennaio 1966, formerà oggetto di procedura a parte.

Si prega accusare ricevuta.

IL MINISTRO

F.to Picardi